



**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

IL MINISTRO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

- VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado – e in particolare l'articolo 629 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 – Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri – e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con cui è stato approvato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il Decreto inter-direttoriale MAE-MIUR del 3 settembre 2002 n. 267/4642 che ha definito le modalità di applicazione del D.P.R. n. 275 del 1999 alle scuole italiane all'estero;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione 13 giugno 2006, n. 47 e la Nota prot. n. 721 del 22 giugno 2006 aventi ad oggetto la quota orario dei curricula riservata alle istituzioni scolastiche;
- VISTO** il Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 64 contenente disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTI** i Decreti Interministeriali MAE/MIUR del 24 febbraio 2003 n. 2752 e del 23 luglio 2009 n. 4716, relativi alla disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica delle scuole non statali all'estero;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 recante l'ordinamento e le funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'articolo 56;
- VISTO** il Decreto Interministeriale MAE/MIUR del 6 settembre 2012, n. 4461 relativo alle Linee Guida concernenti le modalità procedurali per l'inclusione e il mantenimento nell'elenco delle scuole italiane non paritarie all'estero;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 16 novembre 2012, n. 254, con il quale è stato adottato il regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1 co. 14 che ha sostituito l'art. 3 del D.P.R. 275/1999;

CONSIDERATO che le scuole italiane statali e paritarie all'estero, nel conformarsi agli ordinamenti del primo ciclo del territorio nazionale, devono tener conto delle particolari esigenze locali delle realtà in cui operano e prevedere l'inserimento di discipline locali ai fini del riconoscimento in loco del percorso di studi effettuato;

TENUTO CONTO che il Piano dell'Offerta Formativa deve riflettere anche le esigenze del contesto culturale di riferimento e che l'inserimento nel curriculum delle singole scuole delle discipline locali deve essere realizzato, attraverso l'autonomia scolastica, in modo funzionale al successo formativo degli studenti, anche relativamente al carico orario e al carico di lavoro;

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche italiane all'estero rilasciano titoli di studio aventi valore legale in territorio nazionale e riconoscimento anche da parte delle autorità locali ai fini della prosecuzione degli studi in loco;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 le scuole italiane statali e paritarie all'estero del primo ciclo conformano i rispettivi quadri orario ai piani degli studi previsti dal D.P.R. 89/2009, integrando le discipline dell'ordinamento locale con quelle dell'ordinamento italiano nel rispetto del tetto orario massimo fissato per ciascun segmento di scuola.
2. Le scuole di cui al comma 1 esercitano l'autonomia scolastica operando le compensazioni fra discipline che meglio rispondono alle esigenze dell'utenza, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto inter-direttoriale MAE-MIUR del 3 settembre 2002 n. 267/4642, di estensione dell'autonomia alle scuole italiane all'estero.
3. Resta ferma l'esigenza di assicurare il riconoscimento in loco del percorso di studi effettuato dagli studenti.

Art. 2

1. A decorrere dal medesimo anno scolastico si applicano le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, approvate con Decreto Ministeriale del 16 novembre 2012 n. 254, con gli adattamenti resi necessari da quanto specificato all'articolo 1.

Art. 3

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri, per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi di cui all'art. 64 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e il rispetto del contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 4

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 06 AGO 2015

*Il Ministro
degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*



*Il Ministro
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca*

